



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## Circolare n° 1 del 27/01/2017

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>Tabella adempimenti 2017</u>	Tutti
2. <u>Regime di cassa per imprese minori</u>	Imprese in contabilità semplificata
3. <u>IVA: servizi relativi ai beni immobili</u>	Tutti
4. <u>Tabella detraibilità IVA e deducibilità IRPEF costi professionisti</u>	Professionisti e imprenditori individuali

### 1. TABELLA ADEMPIMENTI 2017

Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze dei principali adempimenti previsti per l'anno 2017. Per un maggior dettaglio in merito alla descrizione dell'adempimento e ai soggetti interessati, si rimanda alle Circolari informative che periodicamente lo Studio invia ai Clienti.

Scadenza	Tipologia Adempimento	Descrizione	Soggetti interessati
<b>FEBBRAIO 9</b>	Tesan	Comunicazione dati spese sanitarie	Medici, veterinari, psicologi, infermieri
<b>FEBBRAIO 28</b>	Dichiarazioni Iva		Soggetti passivi iva
<b>FEBBRAIO 28</b>	Dichiarazioni d'intento	Fine validità dichiarazioni d'intento presentate su vecchio modello con indicazione periodo di riferimento acquisti senza applicazione iva	Esportatori abituali
<b>MARZO 7</b>	CU	Trasmissione da parte dell'intermediario delle certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate	Sostituti d'imposta
<b>MARZO 31</b>	CU	Consegna delle CU al sostituto da parte del sostituto d'imposta	Sostituti d'imposta
<b>MARZO 31</b>	Rottamazione dei Ruoli	Termine per presentare l'istanza di rottamazione	Soggetti con debiti iscritti a ruolo
<b>APRILE 11</b>	Spesometro anno 2016	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini iva	Soggetti con liquidazione iva mensile
<b>APRILE 20</b>	Spesometro anno 2016	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini iva	Soggetti con liquidazione iva trimestrale
<b>MAGGIO 31*</b>	Comunicazione trimestrale dati iva I trim. 2017	Comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche	Soggetti passivi iva mensili e trimestrali
<b>GIUGNO 16</b>	Imu/Tasi		Possessori di immobili

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO


<b>GIUGNO 30*</b>	Tax day : saldo imposte 2016 e I acconto 2017		Per chi presenta il modello Unico Persone Fisiche, Società di persone e soggetti Ires
<b>LUGLIO 7</b>	Invio 730		Persone fisiche non titolari di p.iva
<b>LUGLIO 23*</b>	Invio 730 eventuale proroga		Persone fisiche non titolari di p.iva
<b>LUGLIO 25</b>	Spesometro I e II trim. 2017	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini iva	Soggetti passivi iva mensili e trimestrali
<b>LUGLIO 30</b>	Saldo imposte 2017 e I acconto 2017 con maggiorazione dello 0,4%	Possibilità di versare le imposte a partire da luglio, con maggiorazione	Per chi presenta il modello Unico Persone Fisiche, Società di persone e soggetti Ires
<b>LUGLIO 30*</b>	770	Invio del modello 770 da parte dell'intermediario	Sostituti d'imposta
<b>SETTEMBRE 16*</b>	Comunicazione trimestrale dati iva II trim. 2017	Comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche	Soggetti passivi iva mensili e trimestrali
<b>NOVEMBRE 30</b>	Comunicazione trimestrale dati iva III trim. 2017	Comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche	Soggetti passivi iva mensili e trimestrali
<b>NOVEMBRE 30</b>	Spesometro III trim. 2017	Comunicazione operazioni rilevanti ai fini iva	Soggetti passivi iva mensili e trimestrali
<b>NOVEMBRE 30</b>	Scadenza versamento II acconto imposte anno 2017		Tutti
<b>DICEMBRE 16</b>	Imu/Tasi		Possessori di immobili
<b>DICEMBRE 27</b>	Acconto Iva		Soggetti passivi iva
<b>* tali scadenze sono suscettibili di modifiche in corso d'anno</b>			

*Studio Triberti Colombo & Associati*

Milano - Via Carducci 32 - 20123  
Tel. +39 02 855.031  
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121  
Tel.+ 011.538.386  
Fax: +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187  
Tel. +06.97273788  
Fax +06.97273584.00





# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## 2. REGIME DI CASSA PER IMPRESE MINORI

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato le regole per la determinazione del reddito delle imprese c.d. “minori” di cui all’articolo 66 del Tuir, stabilendo che **a partire dal periodo d’imposta 2017 si applica il criterio di cassa** quale regime naturale **in presenza dei requisiti per l’adozione della contabilità semplificata**. Il nuovo criterio si applica anche per la determinazione della base imponibile Irap; sono stati, inoltre, previsti specifici obblighi contabili al fine di tenere monitorati incassi e pagamenti.

### Soggetti interessati

I soggetti interessati al nuovo regime di cassa sono le imprese che rientrano nei parametri per l’adozione della **contabilità semplificata**, ovvero:

- imprese individuali, anche laddove siano gestite nella forma di impresa familiare o di azienda coniugale;
- società commerciali di persone e soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir;
- enti non commerciali che, a latere dell’attività istituzionale principale, esercitano un’attività commerciale in via non prevalente;
- trust, se esercitano un’attività commerciale in via non prevalente.

Per rientrare nel regime le suddette forme di esercizio d’impresa devono rispettare anche **limiti di ricavi, rimasti immutati: € 400.000 per le prestazioni di servizi e € 700.000 per le altre attività**.

Nel 2017 la valutazione circa la permanenza o l’ingresso nel regime contabile semplificato avviene sulla base dell’**ammontare totale dei ricavi conseguiti nell’annualità 2016 in base al criterio di competenza**.

I **soggetti che iniziano l’attività nel 2017**, entrano nel regime contabile semplificato se, al momento dell’istanza per l’attribuzione del numero di partita IVA indicano un volume d’affari presunto che non superi le soglie di ricavi sopra indicate.

Dal 2018 in poi, invece, per effetto dell’introduzione del principio di cassa, le predette soglie di ricavi devono essere computate tenendo conto **dei ricavi percepiti (ovvero incassati)** in un intero anno. Il criterio di competenza sarà invece utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato.

A tal riguardo si consiglia di prendere contatto con il proprio professionista di riferimento al fine di valutare la singola posizione.

### Decorrenza

A partire dal **1 gennaio 2017**, il regime per cassa diventa il **regime “naturale”** per tutti i soggetti che rispettano le condizioni e i limiti sopra indicati. Il nuovo regime è infatti **immediatamente applicabile**, non soltanto ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2017, ma anche alle **imprese già in attività** a tale data.

Di conseguenza, salvo l’esercizio di una **specifico opzione** o di un **comportamento concludente** rivolto all’adozione del regime di contabilità ordinaria, l’impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, **dovrà obbligatoriamente applicare il nuovo regime per cassa** in luogo del **principio di competenza economica**.

### Modalità di determinazione del reddito

Il reddito d’impresa è dato dalla differenza tra i componenti positivi e negativi di reddito incassati e pagati, con l’aggiunta di alcune specifiche poste rettificative.

**In particolare, le componenti aggiuntive risultano essere:**

- Ricavi da destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esempio beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
- Proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- Plusvalenze e sopravvenienze attive.

**Le componenti sottratte invece sono:**

- Quote di ammortamento di beni materiali e immateriali;
- Perdite di beni strumentali e perdite su crediti;

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- Accantonamento TFR;
- Deduzioni forfettarie per intermediari/rappresentanti di commercio, esercenti ristorazione, autotrasportatori, distributori di carburante ex L. 183/2011.
- Minusvalenze e sopravvenienze passive.

A partire dal periodo d'imposta 2017, il valore della produzione netta, determinato ai fini del calcolo dell'Irap dovuta dalle imprese in contabilità semplificata, andrà determinato in base al principio di cassa, secondo quanto sopra riportato.

## Criticità

Nel **primo periodo** di applicazione del regime di cassa **l'intero valore delle rimanenze finali** rilevate nel precedente esercizio (ultimo esercizio il cui reddito è determinato con il principio di competenza economica) **viene imputato a costo** integralmente deducibile, riducendo così il reddito d'impresa determinato per cassa.

Per gli anni successivi, invece, **il regime di cassa non prevede la rilevazione delle rimanenze finali** di materiali, merci e prodotti. Pertanto, le spese sostenute per tali acquisti diventano deducibili nel medesimo periodo di sostenimento del costo.

Questo meccanismo di funzionamento può portare significativi effetti distorsivi sul reddito che sarà opportuno valutare caso per caso.

Così, ad esempio, l'impresa Beta che evidenzia, al 31.12.2016, rimanenze finali per 50.000,00 euro potrà portare tale importo a riduzione del reddito d'impresa determinato per cassa nel periodo d'imposta 2017 (mod. REDDITI 2018).

In relazione al nuovo regime, è inoltre opportuno ricordare che:

- gli imprenditori individuali che rientrano anche **nei requisiti per fruire del regime forfettario**, devono applicare quest'ultimo regime come naturale, salvo l'esercizio di un'opzione per il regime di cassa;
- **i soggetti che intendono optare per il nuovo regime dell'Iri** (Imposta sul reddito d'impresa) **devono adottare, anche per opzione, il regime di contabilità ordinaria**. Tale opzione comporta quindi in automatico l'esclusione dal regime di cassa.

## Indicazioni operative sulla tenuta dei registri contabili

I soggetti che dal 2017 applicheranno il regime di cassa, **possono optare** per una delle seguenti scelte:

- tenuta di 2 registri distinti: incassi e pagamenti;
- tenuta dei solo Registri Iva e indicazione dei mancati incassi e pagamenti;
- tenuta dei soli Registri Iva **senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso **si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento**. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio.

## 3. IVA: SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI

L'UE ha introdotto in un proprio regolamento del 2013 dei chiarimenti sui servizi immobiliari, che entrano in vigore **dall'1.1.2017**. Si tratta di definizioni fornite allo scopo di uniformare il comportamento a livello europeo **sull'applicazione dell'IVA ai servizi relativi ai beni immobili**. Il chiarimento è molto importante data l'incertezza che finora ha caratterizzato la materia. Si ricorda a tal proposito che la regola generale dispone l'imponibilità IVA delle prestazioni di servizi nel paese di residenza del committente, mentre la deroga contiene l'eccezione applicabile ai beni immobili e ai relativi servizi, ovvero l'imponibilità nel paese in cui è situato l'immobile.

Il regolamento fornisce la **definizione di "beni immobili"**, **i criteri per individuare i servizi relativi a tali beni e due elenchi (non esaustivi)**, uno contenente tali servizi e l'altro con i servizi che non presentano alcun nesso con gli immobili.

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

I **servizi** relativi agli immobili vengono descritti come:

- “a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;  
b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene”.

Nell'analisi dei casi specifici quindi bisognerà anzitutto verificare se il servizio rientra in uno dei due elenchi, qualora così non fosse occorrerà accertare la sussistenza o meno di uno dei requisiti di cui ai punti a) e b).

Per i dettagli si rimanda al citato regolamento N. 1042/2013 e, in particolare, all'art. 13 ter per la definizione di immobile ed all'art. 31-bis per la qualificazione dei servizi. Il documento è disponibile al seguente [link](#).

## 4. TABELLA DETRAIBILITÀ IVA E DEDUCIBILITÀ IRPEF COSTI PROFESSIONISTI

Proponiamo di seguito una tabella riassuntiva dei costi detraibili ai fini IVA e deducibili ai fini IRPEF per i professionisti che non adottano un regime agevolato (minimi e/o forfettari).

DETRAIBILITA' COSTI PER PROFESSIONISTI				
<u>Natura del Costo</u>	<u>Detraibilità IVA</u>	<u>Deducibilità ai fini IRPEF</u>	<u>Rif. Normativi IRPEF</u>	<u>Note</u>
<b><u>BENI STRUMENTALI</u></b>				
<b>beni mobili ad uso promiscuo (costo inferiore a 516,46 euro)</b>	si-50%	si al 50%; non ammortizzabili	Art.54 comma 3 TUIR - Art. 64 comma 2	<b><u>SUPER AMMORTAMENTO:</u></b> maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione dei beni <b>ESCLUSIVAMENTE</b> strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, acquistati dal <b>15.10.2015 al 31.12.2017</b> , innalzando dunque il limite a 25306,39 per le auto, ovvero il 40%; <b><u>IPER AMMORTAMENTO:</u></b> Incremento, ai fini fiscali, del 50% del costo sostenuto per gli investimenti in beni materiali ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda
<b>software</b>	si	si; ammortamento in 5 anni (20%)	PRINCIPIO DI INERENZA, aliquote d'ammortamento ex DM 31/12/1988	
<b>mobili e macchine ordinarie d'ufficio</b>	si	si; ammortamento in 9 anni (12%)	PRINCIPIO DI INERENZA, aliquote d'ammortamento ex DM 31/12/1988	
<b>computer</b>	si	si; ammortamento in 5 anni (20%)	PRINCIPIO DI INERENZA, aliquote d'ammortamento ex DM 31/12/1988	
<b>stampante</b>	si	si; ammortamento in 5 anni (20%)	PRINCIPIO DI INERENZA, aliquote d'ammortamento ex DM 31/12/1988	

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

cellulare	si-50%	si all' 80%; ammortamento in 5 anni (20%)	Art. 54 comma 3- bis TUIR, aliquote d'ammortamento ex DM 31/12/1988	
acquisto autovettura/motociclo /ciclomotore	si-40% (100% per agenti e rappresentan ti)	si al 20% su un costo massimo di 18.075,99 per le autovetture, di 4.131,66 per i motocicli e di 2.065,83 per i ciclomotori; ammortamento in 4 anni (25%); per gli agenti la percentuale di deduzione è dell'80% su un costo massimo di 25.822,84	Art.164 TUIR comma 2, aliquote d'ammortamento ex DM 31/12/1988	Per i professionisti non è previsto il super ammortamento per l'acquisto di autovetture
leasing bene strumentale mobile	si 40%	si per periodo non inferiore alla metà del corrispondente periodo di ammortamento;	Art. 54 comma 2 TUIR	
leasing immobile strumentale	come il bene strumentale	si per periodo non inferiore a 12 anni	Art. 54 comma 2 TUIR	
ristrutturazione immobile strumentale	si	si per un importo massimo pari al 5% del costo dei beni ammortizzabili	Art. 54 comma 2 TUIR	
<b><u>SPESE PER LAVORO</u></b>				
collaboratori con p.iva	si	si al 100% se inerente	PRINCIPIO DI INERENZA	
collaboratori coordinati	non c'è iva	si al 100% se inerente	PRINCIPIO DI INERENZA	
interessi passivi su c/c	non c'è iva	si al 100% se inerente	PRINCIPIO DI INERENZA	
lavoratori dipendenti	non c'è iva	si al 100% se inerente	PRINCIPIO DI INERENZA	
parcella commercialista	si	si al 100% se inerente	PRINCIPIO DI INERENZA	
parcella altri professionisti	si	si al 100% se inerente	PRINCIPIO DI INERENZA	
Compensi corrisposti a coniuge,figli e affiliati	non c'è iva	no	Art. 54 comma 6- bis TUIR	
<b><u>SPESE PER CONSUMI</u></b>				
carburante auto	si-40%	si-20%	Art.164 TUIR	
enel in casa -contratto privato	no	si-50%	Art.54 comma 3 TUIR - Art. 64 comma 2	

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

<b>telefono in casa-contratto privato</b>	no	si-40%	Art.54 comma 3 TUIR - Art. 64 comma 2	
<b>tel.cell.-uso promiscuo</b>	si-50%	si-80%	art. 102 comma 9 TUIR	
<b><u>ALTRI COSTI</u></b>				
<b>bollo auto</b>	non c'è iva	si al 20%	Art.164 TUIR	Per i professionisti è deducibile UN SOLO VEICOLO!
<b>assicurazione auto</b>	non c'è iva	si-20%	Art.164 TUIR	
<b>autostrada</b>	si-40% (100% per agenti e rappresentanti)	si-20%	Art.164 TUIR	
<b>riparazione auto</b>	si-40% (100% per agenti e rappresentanti)	si-20%	Art.164 TUIR	
<b>manutenzione auto</b>	si-40% (100% per agenti e rappresentanti)	si-20%	Art.164 TUIR	
<b>cambio gomme auto</b>	si-40% (100% per agenti e rappresentanti)	si-20%	Art.164 TUIR	
<b>spese di custodia auto</b>	si-40% (100% per agenti e rappresentanti)	si-20%	Art.164 TUIR	
<b>Treni</b>	no	si al 100%	PRINCIPIO DI INERENZA	
<b>libri</b>	non c'è iva	si al 100%	PRINCIPIO DI INERENZA	
<b>cancelleria-cartoleria</b>	si	si al 100%	PRINCIPIO DI INERENZA	
<b>aerei</b>	no	si al 100%	PRINCIPIO DI INERENZA	
<b>autobus</b>	no	si al 100%	PRINCIPIO DI INERENZA	
<b>Taxi</b>	no	si al 100%	PRINCIPIO DI INERENZA	
<b>Spese alberghi e ristoranti</b>	si	si per il 75% dell'ammontare nel limite massimo del 2% dei compensi	Art. 54 comma 5 TUIR	

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

<b>Spese di rappresentanza</b>	solo per beni inferiori a 50 euro	si per il 75% dell'ammontare nel limite massimo dell'1% dei compensi	Art. 54 comma 5 TUIR	
<b>Spese di formazione (convegni, congressi, corsi)</b>	si	si-50%	Art. 54 comma 5 TUIR	
<b>Spese di viaggio per partecipazione a convegni, congressi, corsi</b>	si	si-50%	Art. 54 comma 5 TUIR	
<b>sanzioni e multe in genere</b>	non c'è iva	NO		
<b>IMU</b>	non c'è iva	si al 20% su immobili strumentali	Art. 1 comma 715, Legge 147 del 27 dicembre 2013	

## *Studio Triberti Colombo & Associati*

Milano - Via Carducci 32 - 20123  
Tel. +39 02 855.031  
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121  
Tel.+ 011.538.386  
Fax: +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187  
Tel. +06.97273788  
Fax +06.97273584.00